



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 12

(L) Validità quinquennale dei passaporti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	II — Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-12-l-validita-quinquennale-dei-passaporti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it